



## *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI** la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 2440/1923) ed il relativo regolamento (Regio Decreto 827/1924);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", che all'art. 3 definisce le funzioni della Direzione generale della prevenzione sanitaria, le quali includono il coordinamento funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera USMAF-SASN;

**VISTO** il Decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale", che all'art. 3 definisce i compiti degli Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria e individua tra i compiti dell'Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa anche "la gestione finanziaria e contabile degli uffici afferenti alla direzione generale; espletamento delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 620, "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", ai sensi del quale il Ministero della salute assicura, attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), l'assistenza sanitaria in Italia e all'estero, al personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore e al personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro;

**CONSIDERATO** che le prestazioni sanitarie sono erogate negli Ambulatori SASN, in cui operano medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Ministero della salute, regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati e, nelle località

sprovviste di ambulatori, dai Medici fiduciari incaricati e operanti anch'essi sulla base di Accordi collettivi nazionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2013, n. 95, che rende esecutivo l' "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", il quale, all'art. 13, stabilisce che "i medici fiduciari sono assicurati a cura del Ministero della salute contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 27 luglio 2021, n. 159, che rende esecutivo l' "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", con il quale si conferma il compito del Ministero della salute di assicurare il personale sanitario non medico, titolare di incarico e sostituto, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2022, n. 64, che rende esecutivo l' "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile";

**VISTA** la determina a contrarre del 12 marzo 2021, con cui la Direzione generale della prevenzione avviava una procedura di gara pubblica in ambito europeo ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento per un periodo pari a trentasei mesi dei seguenti servizi assicurativi:

- **LOTTO 1 (CIG: 8671950F83):** Copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile Professionale verso terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
- **LOTTO 2 (CIG: 8672814884):** Copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

**TENUTO CONTO** che, a seguito della suddetta procedura di gara, il LOTTO 1, veniva tempestivamente aggiudicato, mentre la gara relativa al LOTTO 2 veniva dichiarata deserta con determina direttoriale del 19 maggio 2021;

**CONSIDERATO** che, stante la mancata aggiudicazione del LOTTO 2, si è ritenuto necessario indire ulteriori procedure di gara, al fine di aggiudicare il servizio di copertura assicurativa contro gli Infortuni;

**VISTO** il decreto dirigenziale del 15 dicembre 2021 con il quale, a seguito della trattativa diretta MePA n. 1919300 del 24 novembre 2021, sono state approvate la polizza n. 184954908 (infortuni) e polizza n.184954944 (malattia), stipulate con la Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi- nonché nei confronti del personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operanti negli ambulatori direttamente

gestiti dal ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei medici generici fiduciari, con durata di 18 mesi e decorrenza dalle ore 24 del 30 dicembre 2021 alle ore 24 del 30 giugno 2023, per un importo complessivo pari a 180.012,00 (centoottantamiladodici/00);

**CONSIDERATO** che le suddette polizze assicurative n. 184954908 e n. 184954944 e sono prossime alla scadenza, fissata alle ore 24 del 30 giugno 2023;

**TENUTO CONTO** che il Ministero della salute, nella gestione dei rischi e nelle relative coperture assicurative, si avvale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

**VISTO** il decreto dirigenziale del 9 ottobre 2019 della Direzione generale del Personale, dell'organizzazione e del Bilancio, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con la società In Più Broker Srl, CIG 7946444D06, per il periodo 27 settembre 2019 – 27 settembre 2022, assicurando la continuità delle attività di intermediazione assicurativa, ai sensi degli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n 209/2005, quali, tra le altre, l'analisi delle polizze assicurative esistenti, l'assistenza nelle eventuali procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, l'assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi;

**VISTA** la determina della Direzione generale del Personale, dell'organizzazione e del Bilancio del 28 settembre 2022, con cui è stato prorogato il suddetto contratto con la società In Più Broker Srl per un periodo massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre la data di individuazione del nuovo operatore economico, decorrenti dal 28 settembre 2022;

**VISTA** la nota 0046737-DGPRES-MDS-A del 15 novembre 2022 di In Più Broker Srl avente ad oggetto "Coperture assicurative di prossima scadenza Ministero", con la quale detta società, stante la differenza di durata delle coperture assicurative, segnalava l'opportunità di allineare progressivamente le scadenze dei contratti assicurativi in capo alla Direzione generale della prevenzione sanitaria;

**CONSIDERATO** che, nella suindicata nota, detta società di brokeraggio suggeriva di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura della copertura assicurativa infortuni e COVID per un periodo di 4 anni e 3 mesi;

**VISTA** la nota n. 0048928-DGPRES-MDS-P del 02 dicembre 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, contrariamente a quanto proposto, richiedeva alla società di brokeraggio di consultare il mercato in merito alla copertura assicurativa infortuni per un periodo di soli 15 mesi, al fine di allineare tempestivamente le polizze assicurative di cui sopra con la polizza n. 85786/65/182773539 relativa alla Responsabilità Civile professionale, in modo da razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa in questione;

**CONSIDERATO** che la società di brokeraggio non forniva alcun riscontro in merito alla eventuale procedura di gara e che la Direzione generale della prevenzione sanitaria, in data 3 gennaio 2023, sollecitava nuovamente informalmente e senza successo la Società In Più Broker Srl, il cui contratto di brokeraggio in questione era prossimo alla scadenza;

**VISTO** che, a seguito dell'avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, del 15 settembre 2022, è stato affidato il 18 gennaio 2023 alla AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker, con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri n. 6, C.a.P. 20143 – Milano (MI), pec ufficiogare01@pec.aon.it, l'incarico di assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative del Ministero della salute per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

**CONSIDERATO** che con il contratto in questione viene garantita continuità alle attività di intermediazione assicurativa, ai sensi degli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n° 209/2005, quali, tra le altre,

l'analisi delle polizze assicurative esistenti, l'assistenza nelle eventuali procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, l'assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, la gestione sinistri;

**TENUTO CONTO** che la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha già rappresentato tempestivamente alla AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker l'esigenza di indire la nuova procedura di gara, al fine di garantire la copertura assicurativa in parola;

**RITENUTO** opportuno garantire la continuità della copertura assicurativa e di procedere pertanto all'individuazione di un operatore assicurativo, cui affidare, a scadenza delle suindicate polizze, i servizi di assicurazione contro gli infortuni e malattia (COVID) a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e psicologi, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), operanti negli ambulatori direttamente gestiti ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, nonché a favore dei medici generici fiduciari;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. “Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”);

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**VISTO** l'art. 229 del suindicato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il quale viene precisato che il nuovo codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le disposizioni dello stesso, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

**VISTO** l'articolo 32 comma 2 del suindicato decreto 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che l'importo da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 14, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 e che, pertanto, è necessario ricorrere ad una gara di livello europeo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del citato decreto legislativo;

**TENUTO CONTO** dell'attuale vacanza dell'incarico di Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

**CONSIDERATO** che la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM 59/2014 prevede che “Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in particolare, quelle di seguito indicate: “adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 01 marzo 2023 al n. 520, con il quale il Dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell'incarico di Segretario Generale del Ministero della salute, di cui al D.P.R. 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

## **DETERMINA**

### **Art.1**

1. Di indire una procedura di gara pubblica in ambito europeo per l'affidamento per un periodo di trentasei mesi del seguente servizio assicurativo:

copertura contro gli infortuni, con estensione della diaria relativa al rischio COVID 19, che si verificano in occasione dello svolgimento dell'attività professionale a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e psicologi - del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), operanti negli ambulatori direttamente gestiti ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, nonché a favore dei medici generici fiduciari;

### **Art.2**

1. che la procedura di gara di cui all'articolo 1, verrà svolta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;
2. che ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. n. 50/2016 nel bando di gara saranno definiti i criteri tecnici e funzionali del servizio;
3. che i servizi di cui al precedente art. 1 saranno aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95 del d. lgs. N. 50/2016, secondo criteri di valutazione che saranno elencati e specificati, come previsto dal codice dei contratti, nel bando di gara;
4. che ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 si procederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione di aggiudicazione, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo.

### **Art. 3**

1. che l'importo a base d'asta, riferito all'intera durata triennale del servizio è determinato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 in euro 510.000,00, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi e imposte assicurative incluse;
2. che, pertanto, il premio annuo lordo complessivo per la polizza assicurativa è determinato in euro 170.000,00;
3. che ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi e per un importo massimo pari ad euro 85.000,00;
4. che la spesa graverà sul capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della salute.

#### **Art. 4**

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ernesto Adabbo – Direttore dell'Ufficio 1 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Giovanni Leonardi